

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI E VANTAGGI ECONOMICI AD ENTI PUBBLICI E SOGGETTI PRIVATI

VERSIONE

*Regolamento approvato con Deliberazione Commissario Prefettizio n. 15 del 8/2/2006 -
Modificato con Deliberazione Consiliare n. 39 del 29.03.2012*

INDICE

CAPO I - NORME GENERALI	2
Art.1. Oggetto	2
Art.2. Campo di applicazione	2
Art.3. Esclusioni	2
CAPO II - BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI	2
Art.4. Destinatari dell'intervento	2
Art.5. Tipologia e modalità dell'intervento	3
Art.6. Criteri	3
Art.7. Interventi ordinari	4
Art.8. Interventi straordinari	4
Art.9. Manifestazioni	5
Art.10. Gruppi e Associazioni sportive	5
Art.11. Enti ed Associazioni religiose	6
Art.12. Altri benefici	6
CAPO III - UTILIZZO BENI COMUNALI	6
Art.13. Utilizzo beni mobili	6
Art.14. Beni immobili	7
CAPO IV - PATROCINIO	8
Art.15. Patrocinio	8
CAPO V - INTERVENTI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE	8
Art.16. Assistenza e sicurezza sociale	8
CAPO VI - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE	8
Art.17. Elenco dei beneficiari	8
Art.18. Entrata in vigore	8

CAPO I - NORME GENERALI

Art.1. OGGETTO

1. Il presente regolamento, in attuazione dell'art. 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari, nonché l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati.

Art.2. CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le concessioni di cui al precedente art. 1 sono erogate, a domanda degli interessati, nell'ambito dei seguenti servizi e/o aree di attività:
 - assistenza e sicurezza sociale;
 - culturali e di tutela dei valori monumentali, storici e tradizionali;
 - ricreative;
 - artistiche;
 - turistiche;
 - sportive;
 - di promozione della occupazione e produzione locale;
 - di tutela dell'ambiente;
 - di protezione civile.

Art.3. ESCLUSIONI

1. Sono escluse dall'ambito di applicazione della presente regolamentazione:
 - a) le somme che l'Amministrazione Comunale eroga per l'espletamento di attività, servizi e funzioni istituzionalmente di propria competenza o comunque assunte, che per ragioni di opportunità tecniche, operative ed organizzative intende affidare in gestione ad enti e soggetti operanti nel settore;
 - b) le sovvenzioni concesse dal Comune che trovano la loro fonte in statuti, convenzioni ed in altri atti di natura contrattuale e da questi disciplinati;
 - c) le manifestazioni e le iniziative di particolare rilievo e di significativo interesse per la comunità comunale, nelle quali il Comune figura fra i soggetti promotori con un ruolo attivo dalla fase propositiva fino a quella attuativa.

CAPO II - BENEFICI A PERSONE, ENTI ED ASSOCIAZIONI

Art.4. DESTINATARI DELL'INTERVENTO

1. Possono ricevere contributi, sussidi, vantaggi economici in denaro o in beni e servizi i seguenti soggetti:
 - a) istituzioni scolastiche, enti, associazioni o gruppi costituiti senza scopo di lucro aventi sede nel territorio del Comune e/o ivi operanti con iniziative idonee allo sviluppo sociale, culturale e di tutela dei valori monumentali storici e tradizionali, turistico, ricreativo e sportivo della comunità locale;
 - b) organismi o enti aventi quale scopo lo sviluppo delle attività produttive ed occupazionali locali di tutela dell'ambiente e di protezione civile;

- c) enti pubblici e associazioni di volontariato operanti in ambito socio-assistenziale, nonché soggetti del terzo settore.
 - d) forze di pubblica sicurezza (Carabinieri e Polizia di Stato). (modifica apportata con DCC 39/2012)
2. In casi particolari, adeguatamente motivati, l'attribuzione di interventi economici può essere disposta a favore di enti pubblici e privati, associazioni e comitati, per sostenere specifiche iniziative che hanno finalità di aiuto e solidarietà verso altre comunità italiane o straniere colpite da calamità od altri eventi eccezionali oppure per concorrere ad iniziative d'interesse generale rispetto alle quali la partecipazione del Comune assume rilevanza sotto il profilo dei valori sociali, morali, culturali, economici che sono presenti nella comunità alla quale l'ente è preposto.

Art.5. TIPOLOGIA E MODALITÀ DELL'INTERVENTO

1. Gli interventi del Comune possono essere ordinari e straordinari e consistere in erogazioni di somme in denaro, ovvero nella concessione in uso di beni mobili ed immobili, spazi, strutture e servizi forniti dai propri uffici.
2. L'assegnazione di benefici di qualunque genere, disposti ai sensi del presente regolamento, non costituisce diritto acquisto né aspettativa per gli anni successivi.
3. L'Amministrazione Comunale potrà prendere in considerazione iniziative particolari ed eccezionali, non previste nel presente regolamento, dandone adeguata motivazione nel provvedimento di sovvenzione.
4. I soggetti destinatari dei benefici comunali devono dare idonea menzione della partecipazione finanziaria del Comune nel materiale informativo, illustrativo e promozionale dell'iniziativa sovvenzionata, unitamente alla indicazione della eventuale concessione di patrocinio. In difetto di ciò si può procedere alla revoca della sovvenzione concessa.
5. Su provvedimento del Sindaco che rilevi la necessità di implementare il servizio di pubblica sicurezza sul territorio, la Giunta Comunale potrà concedere l'uso gratuito dei propri beni immobili, da adibire temporaneamente a presidio di forze dell'ordine, eventualmente assumendo a proprio carico anche le utenze (energia elettrica, acqua e gas metano), per un periodo di anni cinque rinnovabili. (modifica apportata con DCC 39/2012).

Art.6. CRITERI

1. Nella concessione delle sovvenzioni si deve tenere conto:
 - a) del contenuto dell'attività;
 - b) della finalità pubblica o di interesse pubblico;
 - c) dell'entità complessiva della spesa che il soggetto istante dovrà sostenere;
 - d) della capacità di coinvolgimento promozionale e di immagine che l'iniziativa ha sulla comunità locale;
 - e) della capacità organizzativa della persona o ente richiedente così come emerge dal curriculum professionale e/o dalle esperienze precedenti;
 - f) della presenza di eventuali altri contributi o sponsorizzazioni;
 - g) della gratuità di accesso alle attività organizzate o della disponibilità del richiedente a favorire categorie di utenti economicamente svantaggiate in caso di svolgimento di manifestazioni a pagamento.
2. Per una stessa iniziativa, manifestazione o evento il contributo può essere erogato una sola volta e con un unico provvedimento. Nel caso di più richiedenti l'atto di assegnazione dovrà indicare la quota di spettanza di ciascun soggetto
3. Non possono essere erogate sovvenzioni a soggetti che beneficiano, per la medesima finalità, nello stesso esercizio, di provvidenze a carico del bilancio comunale.

Art.7. INTERVENTI ORDINARI

1. Gli interventi ordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro e/o in beni, con frequenza annuale, a sostegno dell'attività ordinaria dell'ente o associazione richiedente. Non rientrano, pertanto, in questa categoria i contributi concessi a sostegno di specifiche iniziative o manifestazioni, ancorché riproposte con cadenza annuale.
2. La richiesta di contributi ordinari deve essere presentata, di norma, entro il 30 novembre dell'anno precedente l'esercizio finanziario di riferimento. Ove vi sia disponibilità di risorse possono essere prese in considerazione anche le richieste pervenute in tempo utile per essere valutate dalla Giunta in sede di predisposizione del bilancio preventivo dello stesso esercizio.
3. Detta richiesta deve essere corredata da copia autentica dello statuto o atto costitutivo dell'ente richiedente, nonché dal rendiconto delle iniziative attuate nell'anno e dal programma delle iniziative per l'anno successivo con la previsione dei relativi costi.
4. In casi particolari l'Amministrazione può consentire che, in luogo dello statuto od atto costitutivo, venga presentata dettagliata relazione, sottoscritta dal legale rappresentante, dalla quale risultino scopi e finalità del soggetto richiedente.
5. Nella concessione di contributi annuali ricorrenti viene accordata particolare considerazione agli enti pubblici e privati ed alle associazioni il cui statuto prevede, in caso di cessazione dell'attività, la devoluzione al Comune dei beni (o di quei beni artistici, storici, culturali per la cui conservazione e valorizzazione il contributo è richiesto), con impegno da parte del Comune di assicurarne la conservazione e valorizzazione.
6. L'entità dei contributi ordinari in denaro viene stabilita dalla Giunta Comunale in sede di predisposizione della bozza di bilancio preventivo, sulla base dei criteri di cui al precedente art. 6, ed iscritta in specifiche voci di spesa.
7. La richiesta di assegnazione del contributo ordinario deve essere rinnovata anno per anno negli stessi termini e con la medesima documentazione richiesta per la prima istanza, fatta eccezione per lo statuto od atto costitutivo già presentati, se non hanno subito modifiche.
8. Ai seguenti soggetti: Ente Calendimaggio, Cantori di Assisi, Accademia Properziana del Subasio e Società Internazionale di Studi Francescani – già individuati, dalla loro costituzione, come abituali destinatari di contributi ordinari in virtù della propria attività istituzionale essenzialmente rivolta alla valorizzazione e promozione dell'immagine della Città (in ambito nazionale ed internazionale) nel campo culturale, educativo e turistico - in luogo della domanda di rinnovo del contributo annuale è fatto obbligo di comunicare al Comune qualsiasi variazione dello Statuto od atto costitutivo entro il mese successivo a quello di adozione delle relative modifiche.
9. Il Comune non assume alcuna responsabilità relativamente alla gestione degli enti pubblici, privati ed associazioni cui eroga contributi annuali, anche nell'ipotesi che degli organi amministrativi del soggetto beneficiario facciano parte rappresentanti nominati dal Comune stesso.
10. Nessun rapporto od obbligazione dei terzi potrà essere fatto valere nei confronti del Comune il quale, verificandosi situazioni irregolari o che, comunque, necessitino di chiarimenti, può sospendere l'erogazione delle quote di contributi non corrisposte e, a seguito dell'esito degli accertamenti, deliberarne la revoca nei limiti predetti.

Art.8. INTERVENTI STRAORDINARI

1. Gli interventi straordinari consistono nella assegnazione di contributi in denaro una-tantum a sostegno di specifiche iniziative, dei soggetti cui al precedente art. 4.
2. La richiesta di assegnazione del contributo straordinario, da presentarsi prima dello svolgimento della iniziativa, deve essere corredata:
 - a) da una dettagliata relazione sull'iniziativa programmata che evidenzii gli scopi che il soggetto intende perseguire e la capacità di promozione sociale, culturale, artistica, ricreativa o sportiva nei confronti della comunità locale.

- b) da una dettagliata previsione di spesa con la indicazione delle risorse con le quali il richiedente intende farvi fronte.
3. L'assegnazione del contributo e la sua entità viene determinata - con provvedimento dirigenziale, vincolato alle formali direttive degli organi di indirizzo politico del Comune - tenendo conto delle caratteristiche delle iniziative programmate, in relazione alla loro capacità di coinvolgimento e promozione della comunità locale ed al costo previsto, nonché delle risorse disponibili nel bilancio comunale.
 4. Il soggetto assegnatario di contributo straordinario è vincolato ad utilizzarlo esclusivamente per le finalità per le quali è stato accordato.
 5. L'intervento del Comune non può essere richiesto né concesso per la copertura di disavanzi di gestione delle attività ordinarie di enti pubblici e privati, di associazioni e comitati.
 6. Il Comune rimane sempre estraneo a qualsiasi tipo di rapporto od obbligazione che si costituisca fra i soggetti destinatari di contributi e soggetti terzi, per l'acquisizione dei beni e/o dei servizi necessari all'iniziativa e non assume alcuna responsabilità in merito all'organizzazione ed allo svolgimento degli eventi ai quali ha accordato contributi.
 7. I contributi finanziari sono erogati, di norma, dopo che sarà pervenuta al Comune la documentazione (richiesta dal competente ufficio) relativa all'attività svolta, ai costi effettivamente sostenuti ed ai risultati raggiunti. In casi particolari e per motivi strettamente organizzativi, può essere ammessa, su richiesta motivata del soggetto interessato, un'anticipazione, ad evento iniziato, in misura non superiore al 60% del contributo concesso.

Art.9. MANIFESTAZIONI

1. Per particolari manifestazioni di grande rilevanza culturale, sociale, artistica, ricreativa o sportiva che richiedano l'intervento di gruppi o sodalizi artistici (rappresentazioni teatrali, musicali, cinema ecc.), l'assegnazione del contributo straordinario potrà essere di iniziativa del Comune.
2. Il contributo non potrà mai essere superiore al 60% dei costi presunti e l'erogazione, da contenersi nella percentuale prefissata, sarà effettuata sulla base della documentazione da presentarsi, a consuntivo, quale prova delle spese effettivamente incontrate. In presenza dei relativi presupposti è applicabile il secondo periodo dell'ultimo comma del precedente art. 8.

Art.10. GRUPPI E ASSOCIAZIONI SPORTIVE

1. I contributi a sostegno di associazioni sportive possono essere assegnati solo ai gruppi ed associazioni dilettantistiche con sede nel Comune di Assisi e la cui attività sia svolta in modo continuativo sul territorio comunale, con particolare riguardo a quelle che svolgono attività di promozione giovanile dilettantistiche a favore dei giovani e dei giovanissimi sul territorio comunale.
2. Le domande devono essere presentate, di norma, entro il 30 settembre di ciascun anno. Nella domanda dovrà essere indicato:
 - numero complessivo degli iscritti;
 - numero degli iscritti con età inferiore a 16 anni;
 - attività svolta;
 - risultati conseguiti nell'ultima stagione agonistica;
 - strutture gestite e/o utilizzate;
 - partecipazione a campionati agonistici;
 - iniziative organizzate con indicazione del coinvolgimento di altre associazioni e gruppi sportivi;
3. L'erogazione del contributo si effettua a consuntivo, sulla scorta dei dati sopra indicati, nei limiti delle risorse disponibili del bilancio comunale.

4. Il Comune può inoltre assegnare, con i criteri di cui all'art. 6, contributi straordinari per iniziative e manifestazioni sportive di rilievo nazionale, internazionale e/o di interesse turistico e sportivo locale anche a soggetti che non abbiano la propria sede nel territorio comunale.
5. Il Comune può assegnare altresì contributi economici straordinari, con i criteri di cui all'art. 6, a favore di Gruppi e/o Associazioni Sportive che gestiscono impianti di proprietà comunale, qualora eseguano, previa autorizzazione del Comune, interventi di miglioria a propria cura sulle strutture gestite. L'erogazione del contributo per detti interventi si effettua alla conclusione dei lavori stessi, su presentazione del rendiconto delle spese sostenute e documentate, nonché di tutta la documentazione ritenuta necessaria dal Servizio Comunale competente e del certificato di agibilità delle opere realizzate.

Art.11. ENTI ED ASSOCIAZIONI RELIGIOSE

1. Sempre nel rispetto dei criteri di cui al precedente art. 6, possono essere elargiti contributi diretti alla costruzione o alla conservazione dei luoghi aperti al culto e di strutture annesse, di carattere socioeducativo e di aggregazione giovanile.
2. L'importo del contributo va, inoltre, commisurato alla rilevanza delle iniziative intraprese ed alla loro conformità con le funzioni e gli obiettivi della programmazione comunale, nonché all'entità degli oneri finanziari da affrontarsi per gli scopi di cui al comma 1.

Art.12. ALTRI BENEFICI

1. Il Comune può concedere, per la realizzazione delle singole manifestazioni, senza oneri a carico dei richiedenti, altri benefici oltre alla erogazione in denaro, mediante concessione di uso di spazi, strutture e servizi forniti dai propri uffici. La concessione di tali benefici verrà quantificata per il suo corrispondente valore economico e aggiunta all'eventuale contributo, se erogato.
2. Detti benefici sono concessi con i criteri e le modalità previste per l'assegnazione di contributi ordinari e straordinari in denaro, tenendo conto delle reali disponibilità dei beni in relazione alle attività programmate dal Comune.
3. Per specifiche iniziative, rientranti sempre nel novero delle attività di cui all'art. 2, il Comune può mettere a disposizione trofei o premi di particolare significato.

CAPO III - UTILIZZO BENI COMUNALI

Art.13. UTILIZZO BENI MOBILI

1. Il Comune può consentire l'uso di beni mobili di sua proprietà da parte di enti, associazioni o sodalizi organizzativi per lo svolgimento di attività a rilevanza sociale.
2. L'uso di tali beni è disposto su domanda dei soggetti interessati, alla quale deve essere allegata documentata relazione sulla attività svolta e da svolgere, nonché sull'utilizzo specifico del bene richiesto.
3. La concessione in uso dei beni è disposta con provvedimento dirigenziale - vincolato alle direttive degli organi di indirizzo politico del Comune - tenendo conto delle caratteristiche di rilevanza sociale della attività svolta dai soggetti richiedenti, nonché degli scopi per i quali viene richiesto l'uso dei beni stessi.
4. L'uso dei beni mobili può essere consentito a titolo gratuito ovvero agevolato, previa sottoscrizione di verbale di consistenza e apposito impegno, da parte del concessionario, a garantire la correttezza dell'uso del bene e la sua integrità, nonché l'assunzione a proprio carico delle spese per eventuali danni verificatisi nel periodo di utilizzo del bene stesso. Per l'utilizzo di beni e attrezzature che richiedono particolare cura, specifica professionalità e conoscenze tecniche, il concessionario è tenuto a versare, prima della presa in carico, un deposito cauzionale

di importo non inferiore al 40% del prezzo di acquisto dello stesso, quale risulta dalla relativa fattura. Dopo 6 anni dall'acquisto la cauzione può essere ridotta fino al 50%. In caso di danneggiamento o non restituzione del bene detta cauzione viene incamerata dal Comune fino a concorrenza del danno procurato, ovvero quale acconto sul maggior importo eventualmente dovuto per il danno stesso.

5. Restano salve le disposizioni previste da specifici regolamenti disciplinanti l'utilizzo di singoli beni.

Art.14. BENI IMMOBILI

1. I beni immobili di proprietà del Comune possono essere concessi in uso gratuito temporaneo e provvisorio ai soggetti di cui al comma 1 del precedente art. 13, alle condizioni seguenti:
 - a) al provvedimento di assegnazione del locale deve seguire la stipula di apposita convenzione;
 - b) la durata della concessione non può essere superiore ad anni uno, tacitamente rinnovata di anno in anno e con facoltà del Comune di recedere dalla convenzione, in qualsiasi momento, a suo insindacabile giudizio;
 - c) i locali vengono consegnati nello stato in cui si trovano. Tale stato deve risultare nell'apposito verbale di consegna sottoscritto dalle parti in segno di accettazione. L'eventuale adeguamento dei locali alle normative vigenti, richiesto per lo svolgimento della propria attività, viene eseguito a cura e spese del concessionario con l'esonero dell'Amministrazione Comunale concedente da ogni e qualsiasi responsabilità in merito;
 - d) il concessionario si obbliga a condurre e custodire il bene immobile concesso in uso con la cura e la diligenza del buon padre di famiglia come previsto dall'art. 1804 del C. C. .
2. Al concessionario fanno carico tutti gli oneri necessari per dotare i locali in questione di autonome utenze di consumo di energia elettrica, acqua, gas metano ecc., restando naturalmente inteso che al medesimo fanno carico i relativi consumi. Nel caso in cui non fosse possibile l'installazione di misuratori e/o la separazione degli impianti, i consumi dovranno essere rimborsati sulla base di apposita perizia tecnica redatta dal Responsabile del Servizio Patrimonio al momento della stipula dell'atto, sulla base degli impianti esistenti.
3. Al concessionario competono gli oneri della pulizia ed i lavori di ordinaria manutenzione, restando inteso che, prima di eseguire qualsiasi lavoro, dovrà richiedere ed ottenere l'autorizzazione del Comune, nonché ogni altra autorizzazione prevista dalla legge.
4. Il concessionario non può adibire il locale ad altri usi se non a quello per cui lo stesso è stato concesso e non può concedere lo stesso, neppure temporaneamente, a terzi, né a titolo gratuito e tanto meno oneroso. La mancata ottemperanza di quanto sopra è causa di immediata revoca dalla concessione.
5. Il concessionario, alla scadenza della concessione e/o in caso di recesso anticipato, deve restituire il locale nelle condizioni risultanti dal verbale di consegna, fatto salvo il deterioramento per il normale uso. Eventuali opere di migliorie ed altre sono acquisite al patrimonio comunale senza che il concessionario possa pretendere indennizzi di sorta od altro.
6. Il Comune si riserva la facoltà, informandone l'associazione concessionaria, di concedere lo stesso locale anche ad altre associazioni affini per finalità e caratteristiche.
7. Il mancato rispetto di quanto contemplato nel presente atto è causa di immediata revoca della concessione, con efficacia dalla nota di contestazione di addebito da trasmettersi con lettera raccomandata.

CAPO IV - PATROCINIO

Art.15. PATROCINIO

1. Il patrocinio di manifestazioni, iniziative, progetti da parte del Comune deve essere richiesto dal soggetto organizzatore e concesso dal Sindaco.
2. La concessione del patrocinio non comporta benefici finanziari od agevolazioni a favore delle manifestazioni per le quali viene concesso; per gli stessi deve essere richiesto l'intervento del Comune con le modalità stabilite dal presente regolamento.
3. Il patrocinio concesso dal Comune deve essere reso pubblicamente noto dal soggetto che l'ha ottenuto, attraverso i mezzi con i quali provvede alla promozione dell'iniziativa.

CAPO V - INTERVENTI DI ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

Art.16. ASSISTENZA E SICUREZZA SOCIALE

1. Il Comune può elargire contributi a soggetti privati in condizione di bisogno, residenti o temporaneamente dimoranti nel territorio comunale, con le modalità ed i criteri di cui al regolamento di accesso ai servizi socio-assistenziali.
2. Per ciò che riguarda gli interventi ordinari e straordinari a favore di enti pubblici, associazioni di volontariato e terzo settore, operanti in ambito socio-assistenziale si applicano le norme di cui al capo II del presente regolamento.

CAPO VI - ALBO DEI BENEFICIARI DI PROVVIDENZE ECONOMICHE

Art.17. ELENCO DEI BENEFICIARI

1. Tutti i soggetti che usufruiscono degli interventi di cui all'art. 1 sono iscritti in un apposito elenco, liberamente consultabile, contenente:
 - le generalità del beneficiario;
 - il tipo di provvidenza;
 - gli estremi dell'atto di concessione;
 - le disposizioni di legge sulla base della quale hanno luogo le erogazioni.
2. L'elenco è suddiviso per settori omogenei relativi agli ambiti di intervento di cui all'art. 2 ed aggiornato entro il 30 aprile di ogni anno. Entro lo stesso termine il Comune lo rende pubblico, tramite l'affissione, per 15 giorni consecutivi, all'Albo pretorio e l'inserimento sul sito internet del Comune.

Art.18. ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore l'undicesimo giorno successivo alla data di pubblicazione all'Albo pretorio del Comune e sostituisce, dalla stessa data, quello approvato con deliberazione consiliare n. 118 del 20 maggio 1991.